



CITTÀ DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 del 21/05/2025

Disposizioni per il corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati ai fini della tutela del decoro, dell'igiene urbana e della sanità pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza Sindacale n.20 del 24/06/2021 venivano impartite disposizioni per la tutela dell'igiene urbana e della sanità pubblica;
- che si rende necessario provvedere ad emettere nuove disposizioni, sulla scorta delle variazioni intervenute nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti cittadini, nonché sulla base delle segnalazioni pervenute presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Ente e delle variazioni normative intervenute;

PRESO ATTO che presso il C.C.R. Comunale sito in Via E. Maiorana – Zona Sant'Andrea, è previsto il conferimento diretto di una moltitudine di rifiuti, in forza della Determina Dirigenziale n.571 del 19/11/2020 – Reg. Gen. 3865 del 20/11/2020 e s.m.i. alle quali si rimanda;

CONSIDERATO che alla sezione "*Trasparenza Rifiuti*" del sito web dell'Ente è reperibile l'elenco aggiornato dei rifiuti conferibili direttamente dai cittadini presso il sopra citato C.C.R. Comunale, nonché tutte le informazioni utili per il corretto conferimento e l'elenco delle prestazioni rese dall'attuale gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO CHE:

- la tutela ed il miglioramento del decoro urbano (pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, giardini e spazi pubblici) rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione comunale;
- il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere da una azione di forte contrasto nei confronti dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale, tra cui l'abbandono di rifiuti in genere o lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere rifiuti e/o oggetti vari;
- tali indecorosi comportamenti sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione di fruibilità delle aree e degli spazi pubblici;
- l'articolo 3, comma 6, della L. n. 94/2009 per come modificata dal D.lgs. n. 8/2014, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" prevede che "*le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze per chiunque insozzi vie pubbliche non possono essere inferiori all'importo di Euro 500,00*";

RILEVATO che nonostante le azioni di controllo e di repressione degli illeciti sin qui azionate, sul territorio comunale continuano a riscontrarsi numerose fattispecie di violazione delle regole di corretto conferimento che, per la loro diffusione e dimensione, e maggiormente nel corso della stagione estiva, possono arrecare nocumento

all'igiene del territorio e generare fattispecie di rischio per la salute pubblica, peraltro pregiudicando il decoro del tessuto urbano;

EVIDENZIATO che detti comportamenti lesivi dell'igiene pubblica e del decoro urbano si configurano nello specifico come segue:

- a) Abbandono di rifiuti, anche ingombranti, di qualsiasi natura;
- b) Deposito dei rifiuti, in qualsiasi orario, all'esterno degli immobili;
- c) Abbandono di inerti e di altri materiali, anche pericolosi, sul territorio;

RIBADITO che l'abbandono di rifiuti, oltre a procurare danno al decoro del territorio, costituisce **un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini**;

RITENUTO, pertanto, che risulta necessario adottare tutte le possibili misure di contrasto ai comportamenti che pregiudicano la funzionalità dei servizi svolti per garantire l'igiene, il decoro e la sicurezza del territorio;

VALUTATA la necessità di ulteriori interventi destinati a rafforzare le misure di prevenzione e repressione di ogni fattispecie idonea a generare situazioni di emergenza igienico-sanitaria, ovvero di degrado, e lesive dell'ordinato, civile e sereno vivere sociale, che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e provocano lo scadimento della qualità della vita urbana;

VISTI:

- l'art. 4 del D.L. n. 14/2017 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 48/2017 che dispone: *"ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città"*;
- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*, e in particolare l'articolo 192 che fa divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in special modo al comma 5, che assegna al Sindaco potestà d'intervento per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, *nonché in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana*;
- l'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolar modo il comma 1-bis, relativamente alle sanzioni amministrative;
- la L. n. 689/1981 e ss.mm.ii. *"Modifiche al sistema penale"*;
- il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE

1. La **revoca** dell'Ordinanza Sindacale n.20 del 24/06/2021, da intendersi sostituita dalla presente;
2. Impregiudicate le previsioni dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto **è vietato**:
 - a) *Abbandonare in tutte le aree pubbliche e private rifiuti di ogni genere;*
 - b) *Conferire presso il C.C.R. rifiuti di ogni genere al di fuori delle modalità di cui ai successivi commi del presente dispositivo;*
 - c) *Esporre, ai fini della raccolta porta a porta, rifiuti di ogni genere al di fuori degli orari e delle modalità di cui ai successivi commi del presente dispositivo;*

3. **Gli orari e le modalità di conferimento dei rifiuti presso il C.C.R.** sono quelli reperibili nella sezione "Trasparenza Rifiuti" del sito web istituzionale dell'Ente, nonché nel materiale pubblicitario ampiamente distribuito dall'O.E. titolare del servizio di gestione rifiuti;

I rifiuti devono essere conferiti, nei giorni indicati nel calendario della raccolta, esclusivamente all'interno dei contenitori distribuiti e messi a gratuitamente a disposizione.

Le frazioni plastica, vetro e carta vanno conferite **esclusivamente sfuse all'interno dei mastelli / contenitori**;

La frazione "organico" andrà conferita **esclusivamente all'interno di sacchetti biodegradabili**;

La frazione "secco residuo" andrà conferita **esclusivamente all'interno di sacchetti trasparenti**;

4. **A TUTTI I CITTADINI** che i rifiuti vengano esposti fuori dalla propria abitazione, **esclusivamente all'interno dei mastelli personali distribuiti gratuitamente**, che devono essere opportunamente collocati per **non creare intralcio alla circolazione pedonale e stradale**. I mastelli possono essere posizionati per il ritiro porta a porta dalle ore 20:00 alle ore 06:00.

La tipologia di rifiuto esposto deve essere quella prevista nel calendario settimanale distribuito dall'O.E. titolare del servizio di gestione rifiuti;

Qualora, a seguito degli ordinari controlli, l'operatore riscontri una **non conformità del rifiuto esposto**, verrà applicato un segno distintivo sul contenitore; in tal caso il rifiuto **dovrà essere riportato all'interno dell'abitazione entro le ore 15:00** per procedere alla eventuale corretta separazione del rifiuto e/o successivo conferimento nelle previste giornate;

Per i cittadini che hanno richiesto l'applicazione delle detrazioni previste per il compostaggio domestico, l'esposizione di rifiuti organici comporterà in primo luogo l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione della presente Ordinanza, ed in caso di reitera si perderà il beneficio delle eventuali detrazioni per tutta l'annualità corrente al momento dell'accertamento;

5. **AI TITOLARI E GESTORI DI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE O PUBBLICI ESERCIZI O ATTIVITÀ ARTIGIANALI PROSPICIENTI LA PUBBLICA VIA, O AI QUALI SI ACCEDE DALLA PUBBLICA VIA** è fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia dell'ambiente circostante da immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di dieci metri dall'ingresso dell'attività, in modo tale che l'area dagli stessi utilizzata o comunque antistante e/o latitante gli esercizi gestiti risulti sempre perfettamente pulita;

È consentito esporre i contenitori di rifiuti su suolo pubblico, limitatamente nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 06:00, **esclusivamente per la tipologia di rifiuto prevista dal calendario giornaliero**. È severamente vietato occupare permanentemente suolo pubblico apponendo i contenitori fuori dai casi previsti al capoverso precedente;

Qualora, a seguito degli ordinari controlli, l'operatore riscontri una **non conformità del rifiuto esposto**, verrà applicato un segno distintivo sul contenitore; in tal caso il rifiuto **dovrà essere riportato all'interno del locale entro le ore 15:00** per procedere ad una corretta separazione del rifiuto e successivo conferimento nelle previste giornate.

6. **AI CONDOMINI** saranno applicate le stesse regole previste per i cittadini di cui al punto 4 della presente Ordinanza.

A tal fine **entro il 01/05/2026 saranno eliminati tutti i contenitori condominiali**, pertanto ogni singolo condomino dovrà provvedere al ritiro del mastello personale.

Gli amministratori di condominio sono onerati di far rispettare i contenuti della presente ordinanza, e nelle

more dell'adeguamento a quanto sopra, gli stessi saranno destinatari delle sanzioni di cui ai punti 7 e 8 del presente dispositivo.

7. Fatte salve le misure sanzionatorie massime previste dall'art. 255 del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, le fattispecie che configurino violazioni a ciascuna delle previsioni del punto 2 **sono sanzionate nella misura minima di € 500,00;**
8. Le violazioni agli obblighi previsti dai punti 4, 5 e 6 sono genericamente punite con la sanzione amministrativa di **150,00€ se trattasi di utenza residenziale o 500,00€ se trattasi di utenza non residenziale o condominiale**, ferma restando, altresì, l'applicazione di ogni altra misura sanzionatoria prevista dall'ordinamento per ciascuna fattispecie di violazione;
Limitatamente all'obbligo di utilizzo dei mastelli personali, per dare la possibilità ai cittadini di adeguarsi, le sanzioni saranno applicate a far data **dal 01/07/2025**.
9. Oltre all'applicazione delle misure sanzionatorie previste ai punti precedenti, il mancato rispetto dei divieti e degli obblighi disposti nel presente provvedimento è altresì punibile ai sensi dell'art. 650 del codice penale, ove applicabile;
10. Per tutto quanto non direttamente disciplinato dalla presente ordinanza restano ferme le disposizioni della legge, dei regolamenti e delle altre ordinanze sindacali vigenti adottate in materia;
11. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e portato a conoscenza della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Messina, nonché dei Comandi delle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale.
12. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

AVVERTE

che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Sede Municipale, li 21/05/2025

Il Funzionario Coordinatore del Servizio
n.q. di Responsabile del Procedimento

(ing. Bartolo PROFILIO)



Il Sindaco

(avv. Giuseppe CALABRÒ)

Il Dirigente ad interim del IV Settore

(ing. Alessandro SAPIENZA)